Allegato "B" alla Raccolta n. 19.509.

STATUTO

TITOLO I - COSTITUZIONE E FINALITA'
1 - Costituzione
2 - Sede e durata
3 - Scopo sociale e mutualità prevalente
4 - Oggetto sociale
TITOLO II - SOCI
5 - Requisiti e categorie di soci
6 - Soci sovventori
7 - Categoria speciale di soci
8 - Ammissione dei soci
9 - Diritti e doveri dei soci
10 - Cessazione e scioglimento del rapporto sociale
11 - Morte del socio
12 - Recesso
13 - Esclusione
14 - Liquidazione e rimborso delle azioni - responsabilità dei soci uscenti
TITOLO III - PATRIMONIO SOCIALE
15 - Composizione del patrimonio sociale
16 - Capitale sociale
17 - Fondo di riserva
18 - Versamenti
TITOLO IV - ORGANI SOCIALI
19 - Organi sociali
20 - Assemblea dei soci
21 - Assemblea: diritto e modalità di voto - voto per delega
22 - Assemblea ordinaria e straordinaria: materie di competenza
23 - Maggioranze costitutive e maggioranze deliberative
24 - Assemblea: svolgimento e verbalizzazione
25 - Consiglio di Amministrazione: composizione, nomina e integrazioni, compensi
26 - Consiglio di Amministrazione: compiti e poteri
27 - Consiglio di Amministrazione: convocazioni e delibere
28 - Presidente
29 - Comitato esecutivo e altre deleghe di poteri
30 - Collegio sindacale: Nomina e durata - compiti e poteri
31 - Controllo contabile
32 - Limiti di compatibilità e di cumulo delle cariche e degli incarichi
33 - Limiti alla durata delle cariche sociali
TITOLO V - ESERCIZIO - BILANCIO - UTILI
34 - Esercizio sociale - bilancio
35 - Ristorni
TITOLO VI - DISPOSIZIONI GENERALI
36 - Controversie: clausola di conciliazione e arbitrale
37 - Scioglimento e liquidazione

38 - Regolamenti
39 - Norma finale

TITOLO I - COSTITUZIONE E FINALITA'

Articolo 1 - Costituzione

Promossa dalla Cooperativa Tassisti Indipendenti e dalla Cooperativa Tassisti Medardo Rosso, è costituita la società cooperativa denominata **La FONTANA società cooperativa,** e, più brevemente, Coop. La Fontana, rivolta a tutelare e promuovere gli interessi dei lavoratori tassisti, rispondendo alla domanda di servizi e di beni sia dei singoli che dei loro Organismi economici e associativi e delle altre strutture pubbliche e private operanti nel campo del trasporto persone.
Ai sensi dell'art. 2519, comma 1, del c.c., si applicano in quanto compatibili e per quanto non previsto dal titolo VI, capo I, sezione I del codice civile, le norme che regolano le società per azioni.

Articolo 2 - Sede e durata

La Cooperativa ha sede legale in Milano e potrà istituire altrove sedi secondarie, uffici e recapiti.
La Cooperativa avrà durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria anche prima della scadenza del termine.
In questo caso è fatto salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Articolo 3 - Scopo sociale e mutualità prevalente

La Cooperativa, che si propone di svolgere attività economica e di servizio per conto e nell'interesse dei soci, è retta secondo i principi della mutualità e della solidarietà fra i soci.
La Cooperativa persegue il miglioramento della qualità del lavoro e della vita dei propri associati, fornendo loro beni e servizi, con particolare riferimento alla loro attività lavorativa.
Ai fini della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 del c.c., la Cooperativa:
a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto solo il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Gli Amministratori documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'art.2512 del c.c. nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 del c.c.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Articolo 4 - Oggetto sociale

Tenuto conto delle caratteristiche e degli interessi dei propri soci, la Cooperativa si propone come oggetto della propria attività:

- di rendere accessibili ai soci, alle migliori condizioni, gli strumenti ed i servizi tecnologici, finanziari, amministrativi, assicurativi e previdenziali funzionali al miglior esercizio della loro attività di lavoro e utili a tutelare e promuovere le migliori condizioni di vita personale e familiare. E ciò sia con la gestione diretta di tali servizi quali, a titolo puramente esemplificativo, i centri per la tenuta contabile e i servizi amministrativi, agenzie e/o subagenzie assicurative, strutture di servizio Radiotaxi, parco auto sostitutive; sia indirettamente attraverso convenzioni, adesioni e collaborazioni in grado di consentire la disponibilità e l'utilizzo delle migliori opportunità offerte dal mercato;
- provvedere all'acquisto di beni di consumo attinenti l'attività dei soci, per distribuirli fra loro ed eventualmente a terzi nei soli limiti dell'eccedenza, e comunque nel rispetto delle proporzioni compatibili con il carattere di mutualità prevalente adottato dalla Cooperativa;
- assicurare ai soci un qualificato servizio di informazione e aggiornamento;
- assolvere alla funzione di formazione e di addestramento professionale dei soci e dei potenziali operatori aspiranti, anche con la gestione di corsi inserimento e di aggiornamento specifici;
- contribuire a promuovere una legislazione adeguata, intervenendo in tutte le sedi di rappresentanza e di decisione a livello istituzionale e categoriale, per la tutela dei diritti dei propri soci e nell'interesse dell'intera categoria, oltre che per il miglioramento del servizio oggetto della loro attività.

A tale scopo la Cooperativa potrà aderire a OO.SS. e di categoria, e intrattenere con essi rapporti di collaborazione e servizi.

La Cooperativa, inoltre, sempre nel rispetto dei principi di mutualità prevalente ai quali si ispira, potrà anche integrare il principio della mutualità, promuovendo, nell'ambito delle possibilità economiche, fondi destinati a integrare, in forma autonoma o attraverso Organismi Assicurativi, le prestazioni pensionistiche, l'assistenza malattia e l'assistenza infortunistica ai soci, anche con l'adesione ad altri Organismi cooperativi o consortili e di categoria.

Potrà inoltre:

- organizzare e gestire in proprio: spacci, magazzini, depositi, centri di stoccaggio e di distribuzione, distributori di carburanti, officine di riparazione di automezzi, autoparchi,

ecc.;
- incentivare nei soci la promozione di ogni altra iniziativa con finalità sociali nei settori della casa, tempo libero, cultura, allo scopo di elevarne le condizioni professionali e personali di vita;
- partecipare a gare d'appalto sia pubbliche che private;
- assumere partecipazioni in altre società, funzionali al raggiungimento degli scopi sociali;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;
- costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata ai fini del conseguimento del proprio oggetto sociale;
- costituire un gruppo paritetico, o darvi la propria adesione, ai sensi dell'art. 2545-septies del c.c.;
- dare adesione e partecipazione a Enti e organismi economici, consortili, fideiussori diretti a consolidare, sviluppare e agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito;
- effettuare la raccolta del prestito da soci, secondo quanto disciplinato da apposito regolamento redatto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
- contrarre mutui passivi, chiedere scoperti bancari e operare con i medesimi;
- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento della Cooperativa, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative e integrative;
- svolgere qualunque attività connessa e affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione dello scopo sociale.

TITOLO II - SOCI

Articolo 5 - requisiti e categorie di soci

Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono assumere la qualità di socio:
- i lavoratori tassisti, singoli o organizzati in Organismi economici e associativi di categoria;
- gli Organismi economici e associativi di categoria aventi personalità giuridica;
- Enti e Organismi pubblici e privati, aventi funzioni e attività comunque attinenti il lavoro e gli interessi degli associati.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i

falliti non riabilitati e coloro che esercitano in proprio attività da poter considerare effettivamente concorrente con quella della Cooperativa o che comunque abbiano interessi contrastanti con essa, secondo la valutazione del Consiglio di amministrazione.
In aggiunta al socio cooperatore ordinario, come sopra identificato, ai sensi dell'art. 2527, c.3 del c.c., è possibile la presenza di soci sovventori e di soci di categoria speciale come previsto agli articoli 6 e 7 del presente Statuto, in relazione anche aduna diversa modalità di partecipazione al capitale sociale o al diverso tipo di scambio mutualistico o alle diverse modalità della sua realizzazione.
Per i soci appartenenti a una di tali categorie, le registrazioni inerenti l'ammissione, la cessazione e i conferimenti, saranno annotate in una sezione separata del Libro soci.

Articolo 6 - Soci sovventori

Nel caso in cui vengano costituiti dalla Cooperativa fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale, possono essere ammessi dei soci sovventori, secondo le disposizioni e con le finalità di cui all'art. 4 della L. 31 gennaio 1992, n. 59.
I conferimenti dei soci sovventori sono imputati al fondo per il potenziamento aziendale.
I rapporti con i soci sovventori sono regolati dalle seguenti norme:
a) conferimenti e azioni - I conferimenti possono avere a oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 25,00 (venticinque virgola zero) ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di 100 (cento) azioni. La Cooperativa ha facoltà di non emettere titoli rappresentativi dei conferimenti e delle azioni, ai sensi dell'art. 2346 del c.c.
b) trasferimento delle azioni - Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della ammissione del socio, le azioni dei soci sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente e il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le azioni, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni.
c) deliberazione di emissione - L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori, deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:
- l'importo complessivo dell'emissione;

- l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- il termine minimo di durata del conferimento;
- i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore sono attribuiti due voti ogni cento azioni, nelle assemblee della Cooperativa. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il quinto dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti a essi attribuibili per legge e il numero dei voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi del precedente sestultimo comma del presente articolo, qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questo e il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli

d) recesso dei soci sovventori - Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma dei commi precedenti.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

Articolo 7 - Categoria speciale di soci

Possono essere ammessi quali soci in una categoria speciale, ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del c.c. e dell'art. 5, comma 4 del presente statuto, i soggetti che all'atto dell'ammissione abbiano manifestato interesse alla formazione ovvero a un successivo integrale inserimento nella Cooperativa.

Le condizioni per tale ammissione sono da ritenersi integrate da quanto contenuto nel Regolamento interno previsto dall'art. 38 dello statuto, relativamente alle modalità di partecipa-

zione al processo formativo, all'assunzione delle obbligazioni conseguenti al sia pure parziale e temporaneo scambio mutualistico ed i diritti ed i doveri derivante dalla loro appartenenza alla particolare categoria di soci.
Il loro numero non può mai essere superiore a un terzo dei soci cooperatori.
La durata della permanenza del socio in tale categoria speciale, viene fissata dal Consiglio di amministrazione al momento dell'assunzione, in attuazione di quanto eventualmente previsto dal Regolamento interno, ma non potrà comunque superare i 5 (cinque) anni di durata.
Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.12 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.
Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, oltre a quelle individuate dall'art.13 dello statuto:
1. l'inopportunità, per la Cooperativa, valutata dal Consiglio di amministrazione, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento o del proseguimento del rapporto
2. il venir meno della ragionevole aspettativa di una futura piena integrazione nella Cooperativa
3. il mancato conseguimento degli obiettivi formativi alla base dell'ammissione.
Verificatosi una causa di esclusione, il socio appartenente alla categoria speciale potrà essere escluso dal Consiglio anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione.
Il socio appartenente alla categoria speciale che non abbia esercitato il diritto di recesso nei termini previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, assumendone di diritto la relativa qualifica. Il passaggio alla categoria di socio ordinario deve essere annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

Articolo 8 - Ammissione dei soci

Chi desidera diventare socio, deve presentare domanda scritta al Consiglio di amministrazione.
La domanda deve contenere:
a) nome, cognome, data di nascita, residenza, codice fiscale;
b) l'indicazione dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5;
c) l'indicazione delle azioni che intende sottoscrivere;
d) la richiesta motivata di ammissione a una categoria speciale di soci;
e) la dichiarazione di conoscere e attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti interni e alle delibere legalmente adottate dagli Organi sociali;
f) la dichiarazione di conoscere e accettare i contenuti della clausola arbitrale e di conciliazione di cui all'art. 36.

Per le persone giuridiche, in aggiunta a quanto sopra, la domanda deve contenere:
a) l'esatta denominazione sociale;
b) il numero di iscrizione al Registro delle Imprese;
c) la sede legale e i dati del legale rappresentante.
Per le persone giuridiche la domanda dovrà essere corredata da copia dello Statuto e dalla delibera dell'Organo competente.
L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli Amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel Libro dei soci.
Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci, in base alla categoria di appartenenza.
Il Consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione.
Gli Amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Articolo 9 - Diritti e doveri dei soci

I soci cooperatori, iscritti nella sezione ordinaria, godono tutti degli stessi diritti:
- concorrono alla gestione della Cooperativa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della Cooperativa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione delle iniziative conseguenti;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano su di un piano paritario ai vantaggi e ai rischi d'impresa, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali per il raggiungimento degli scopi sociali. I soci cooperatori partecipano ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione.

I soci iscritti alla categoria speciale di cui all'art.8, godono dei diritti loro riservati e definiti nello Statuto e nel Regolamento Interno, eventualmente integrati da specifiche delibere del Consiglio di amministrazione. In ogni caso ad essi è riconosciuto il diritto di partecipazione alle Assemblee dei soci, anche in assenza dei diritti di voto.
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, tutti i soci sono obbligati all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di amministrazione:

- dal capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Articolo 10 - Cessazione e scioglimento del rapporto sociale

La qualità di socio si perde per morte, per recesso e per esclusione e decadenza.

Lo scioglimento del rapporto sociale a seguito, sia di recesso che esclusione e decadenza, ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di esclusione e decadenza o di accoglimento della domanda di recesso.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia il Consiglio di amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

In caso di esclusione e decadenza, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la contestuale risoluzione del rapporto mutualistico.

Articolo 11 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al successivo art. 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari di essi, entro sei mesi dalla data del decesso del socio, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del c.c. nei confronti di ciascuno dei successori.

In caso di estinzione della persona giuridica socio, ovvero di cessione dell'azienda non seguita dal subentro del cessionario nella qualità di socio, la liquidazione delle azioni ha luogo secondo quanto previsto nell'art. 2535 del c.c.

Articolo 12 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c.), può recedere il socio:
- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non sia più in grado di partecipare all'attività volta

al raggiungimento degli scopi sociali.
Il recesso non può essere parziale.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata, anche a mano, alla Cooperativa. Gli Amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione scritta al socio, a mezzo raccomandata, anche a mano e il socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, proporre opposizione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 36 dello Statuto.

Articolo 13 - Esclusione e decadenza

Decade da socio e può essere escluso dalla Cooperativa il socio che:

1. abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
2. si trovi nella situazione prevista dall'art. 2531 del c.c.;
3. con il suo comportamento rechi grave pregiudizio, morale e materiale, alla Cooperativa, ostacolando il perseguimento dello scopo sociale;
4. da oltre sei mesi sia in mora nei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa;
5. svolga attività in contrasto o concorrente con quella della Cooperativa;
6. non osserva le disposizioni contenute nello Statuto o nei Regolamenti o le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
7. in caso di condanna con sentenza penale passata in giudicato per reati gravi contro il patrimonio o le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale.

L'esclusione e la decadenza devono essere deliberate dagli amministratori e comunicate al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Contro la deliberazione il socio può proporre opposizione, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 36 dello Statuto.

Articolo 14 - Liquidazione e rimborso delle azioni - responsabilità dei soci uscenti

Il socio cessato, nonché gli eredi del socio defunto, hanno diritto al rimborso delle azioni versate a norma dell'art. 2535 del c.c., ma non hanno diritto al riparto delle riserve, che saranno destinate, in sede di liquidazione della Cooperativa, ai fondi mutualistici.
Gli amministratori liquideranno le azioni nei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui è avvenuta la cessazione, se l'interruzione del rapporto sociale è avvenuta prima dello scadere del terzo trimestre dell'esercizio. Se l'interruzione del rapporto è intervenuta nell'ultimo trimestre dell'esercizio, la restituzione delle azioni avverrà nei sei mesi successivi all'approvazione del

bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui si è interrotto il rapporto sociale.
Il rimborso non potrà aver luogo per somme superiori al valore nominale delle azioni effettivamente versate, salvo il diritto di ritenzione della Cooperativa stessa fino a concorrenza di ogni proprio credito liquido.
Eventuali debiti del socio cessato nei confronti della Cooperativa, si compenseranno, fino a concorrenza dell'importo minore, con il suo credito per il rimborso delle azioni sociali.
Il valore delle azioni da rimborsare comprende il valore nominale delle azioni ed il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del c.c.
Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.
Il rimborso dovrà essere richiesto per iscritto, a pena di decadenza, entro un anno dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto, limitatamente al socio, diventa operativo.
Per quanto non previsto, il diritto al rimborso si prescrive in base alle norme di legge in vigore.
Per la responsabilità dei soci cessati, per quanto non espressamente indicato, valgono l'art. 2536 del c.c. e le altre disposizioni di legge vigenti.

TITOLO III - PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 15 - Composizione del patrimonio sociale

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni, ciascuna del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque virgola zero);
- dalla riserva legale e dalle eventuali riserve straordinarie (statutarie e volontarie) tutte indivisibili fra i soci cooperatori alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904;
- dai fondi speciali istituiti con i conferimenti dei soci sovventori ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- dal fondo eventualmente costituito per l'accantonamento del sovrapprezzo delle azioni, di cui all'art. 17.

La Cooperativa potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito Regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.
Per le obbligazioni sociali risponde solo la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci ordinari e sovventori nei limiti delle azioni sottoscritte.

Articolo 16 - Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed è diviso in azioni del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque virgola zero) ciascuna.
Per i soci persone fisiche il valore minimo del capitale è fissato in 4 (quattro) azioni, mentre il valore massimo del capitale è quello previsto dall'art. 2525, comma 2 del c.c.
Le azioni sono nominative e non potranno essere cedute, neanche ad altri soci (salvo quanto previsto all'art. 6), né potranno essere sottoposte a pegno, usufrutto, vincolo o date in garanzia.
Per i soci persone giuridiche, il valore minimo del capitale è di 20 (venti) azioni.
Le azioni dei soci sovventori concorrono a formare il capitale sociale.
Ai sensi dell'art. 2346, comma 1 del c.c., le azioni non sono rappresentate da certificati e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione nel libro dei soci.
Al nuovo ammesso, oltre all'importo delle azioni sottoscritte, può essere richiesto di versare una somma a titolo di sovrapprezzo di queste, da approvarsi dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
Il Consiglio di amministrazione può altresì richiedere il versamento di una tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione.

Articolo 17 - Fondo di riserva

Il Fondo di riserva è costituito:
a) dalla riserva legale, costituita dalle quote dei residui attivi di bilancio di cui all'art. 34
b) dagli altri fondi formati con le quote e' i sovrapprezzi eventuali non rimborsati ai sensi del penultimo comma dell'art. 14;
c) da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità.
Tutte le riserve sono indivisibili, ai sensi della lettera c) dell'art. 3 dello Statuto.

Articolo 18 - Versamenti

L'importo delle azioni sottoscritte e del relativo sovrapprezzo può essere versato:
- almeno un ventesimo all'atto della sottoscrizione;
- il rimanente secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione.

Nessun socio può possedere nella cooperativa tante azioni il cui valore superi il limite massimo stabilito dalla legge.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

Articolo 19 - Organi sociali

Sono organi sociali della Cooperativa:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Collegio sindacale (se nominato);
d) il Revisore per il controllo contabile (se nominato);

Articolo 20 - Assemblea dei soci

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio di amministrazione ogni anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio (ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio).

L'Assemblea ha altresì luogo quante altre volte il Consiglio di amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale o da almeno un quinto dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro quindici giorni dalla data della richiesta.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso da recapitarsi ai soci e da esporre nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione delle materie da trattare, del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, sia della prima che della seconda convocazione (che non potrà però tenersi nello stesso giorno della prima).

Le assemblee sono convocate presso la sede sociale. Possono essere convocate anche altrove, purché in Italia, e purché il diverso luogo di convocazione non comporti difficoltà oggettive di partecipazione dei soci.

L'Assemblea viene convocata con lettera raccomandata, anche a mano, inviata o consegnata ai soci almeno quindici giorni prima dell'adunanza, o con altro mezzo di comunicazione individuato dal Consiglio di amministrazione, purché idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea.

Fatta salva la garanzia di cui al comma precedente, la convocazione può essere effettuata anche mediante telefax o posta elettronica, trasmessi ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, purché tale modalità sia stata preventivamente assentita dal socio con il rilascio, sottoscritto, dei relativi riferimenti.

In mancanza dell'adempimento di tali formalità, l'Assemblea si ritiene validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto a voto e tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi, se nominati, della Cooperativa. Verificandosi tale caso ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le Assemblee straordinarie sono convocate con le stesse mo-

dalità di quelle ordinarie, per la trattazione degli argomenti che la legge attribuisce alla competenza di esse.

Articolo 21 - Assemblea: diritti e modalità di voto - voto per delega

Nelle Assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci.

Ogni socio, persona fisica, ha un voto qualunque sia il numero di azioni possedute.

Ciascun socio persona giuridica può avere diritto a più voti, fino ad un massimo di cinque, in ragione dell'ammontare delle azioni versate. Il numero dei voti riconosciuti è definito dal Consiglio di amministrazione nella delibera di ammissione in funzione di un voto fino a 100 (cento) azioni, e l'attribuzione di ulteriori voti nella misura di uno ogni cento azioni sottoscritte oltre le prime 100 (cento).

Hanno sempre diritto a intervenire in assemblea, con diritto di parola, anche in assenza del diritto di voto, i soci delle categorie speciali. Essi sono legittimati all'intervento in forza dell'iscrizione nel libro dei soci.

Si può partecipare all'Assemblea per rappresentanza, mediante delega conferita ad altro socio, nei limiti di cui all'art. 2372 del c.c., fermo restando che ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio. Non possono essere delegati gli amministratori, i sindaci, i dipendenti.

Le votazioni vengono effettuate normalmente, secondo una delle modalità consentite dalla legge, su indicazione del presidente dell'assemblea. Le votazioni per le cariche sociali, salvo diversa unanime decisione dell'assemblea, si fanno a scrutinio riservato.

Articolo 22 - Assemblea ordinaria e straordinaria: materie di competenza

Compete all'Assemblea ordinaria:

- approvare il bilancio di esercizio;
- nominare gli Amministratori, fissandone di volta in volta il numero e l'eventuale compenso;
- nominare l'eventuale Revisore contabile, fissandone il compenso per tutta la durata dell'incarico;
- nomina i sindaci effettivi e supplenti, nonché il Presidente del Collegio sindacale, e approva il loro compenso per tutta la durata dell'incarico;
- delibera sulle domande di ammissione a socio (in caso di rigetto delle stesse da parte del Consiglio di amministrazione, e su istanza dei soggetti respinti) e delibera sui ricorsi avanzati contro i provvedimenti di esclusione dei soci adottati dal Consiglio;
- delibera sulle altre materie concernenti la gestione sociale, riservate alla sua competenza dallo statuto o sottoposte al suo esame dal Consiglio di amministrazione, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci

- approva i Regolamenti previsti dall'art. 38 dello Statuto, con le modalità e le maggioranze ivi indicate.

Compete all'Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle modifiche dello statuto;
- sullo scioglimento della Cooperativa e sui poteri dei liquidatori.

Articolo 23 - Maggioranze costitutive e maggioranze deliberative

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano intervenuti la metà più uno dei soci aventi diritto a voto.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati al momento della votazione.

Quando si tratta di deliberare:

- sulla liquidazione della Cooperativa o sul suo scioglimento anticipato;
- sulla trasformazione della Cooperativa;
- su modifiche agli articoli 2 e 3 dello Statuto, recanti la definizione della sede, della durata, dello scopo sociale e delle caratteristiche della mutualità prevalente;
- sull'approvazione o la modifica del Regolamento interno di cui all'art. 38, comma 2 del presente Statuto, recante la regolamentazione organizzativa e la definizione della struttura di direzione della Cooperativa;
- sulle deroghe di cui all'ultimo comma dell'art. 32 del presente Statuto, riferite ai limiti di cumulabilità e di compatibilità delle cariche sociali,

l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione sarà validamente costituita solo con la presenza o rappresentanza di almeno un terzo dei voti di tutti i soci aventi diritto a voto e le delibere per essere valide dovranno essere prese con la maggioranza dei due terzi dei voti spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati in Assemblea.

Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano.

Le votazioni per le cariche sociali si fanno a scrutinio riservato, salvo diversa unanime decisione dell'Assemblea.

Articolo 24 - Assemblea: svolgimento e verbalizzazione

L'assemblea è presieduta di norma dal Presidente della Cooperativa, ovvero, in caso di sua mancanza o rinuncia, dal vicepresidente o da una persona eletta, a maggioranza, fra i presenti alla riunione .

Le funzioni, i poteri e i doveri del presidente sono regolati dalla Legge.

Le delibere dell'assemblea devono constare da un verbale, redatto dal segretario (designato dall'assemblea stessa fra i

presenti alla riunione) e sottoscritto dal presidente e dal segretario (o dal Notaio, se la Legge lo richiede).
Il Presidente può chiedere all'assemblea di nominare due scrutatori, per un più corretto e funzionale espletamento delle operazioni di voto.
Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed, eventualmente, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato (solo per i soci persone giuridiche). Deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e contrari.
Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.
L'assemblea ordinaria può tenersi, anche con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
E' pertanto necessario in questa eventualità che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; e consentire altresì al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e consentire agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 25 - Consiglio di amministrazione: composizione, nomina e integrazioni, compensi

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 9 (nove), eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.
La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta fra i soci cooperatori e tra le persone rappresentanti i soci cooperatori persone giuridiche. In ogni caso, previa accettazione della candidatura da parte dell'Assemblea, non più di uno dei componenti può essere nominato tra i non soci.

Gli Amministratori così nominati restano in carica per 3 esercizi.
In caso di sopravvenuta cessazione di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del c.c.
In caso di cessazione sopravvenuta della maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica per tre esercizi, compreso quello in corso al momento della nomina.
In caso di cessazione sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.
Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori per la loro carica, e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.
Spetta invece al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi, determinare l'eventuale remunerazione dovuta ai singoli amministratori per gli incarichi conferiti.

Articolo 26 - Consiglio di amministrazione: compiti e poteri

Nella sua prima riunione il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente e il vicepresidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.
Pertanto, tra l'altro, spetta al Consiglio di amministrazione:
a) curare l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;
b) redigere i bilanci;
c) compilare eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
e) conferire procure per determinati atti o categorie di atti speciali;
f) nominare il Comitato esecutivo;
g) assumere e licenziare il personale della Cooperativa, fissandone le retribuzioni e le mansioni;
h) dare l'adesione della Cooperativa a organismi associativi ed economici, sindacali e di categoria;
i) promuovere o aderire a un Gruppo paritetico cooperativo;
j) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza o l'esclusione dei soci;

k) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge o di statuto, sono riservati all'Assemblea.

Articolo 27 - Consiglio di amministrazione: convocazioni e delibere

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia da deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax, e-mail, da trasmettersi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Il Consiglio delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le sue delibere risultano dai verbali che, trascritti nell'apposito Libro, vengono firmati dal Presidente della riunione e dal segretario.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario, che redige il verbale della riunione.

Le modalità di espressione del voto sono stabilite dal Presidente della riunione, nel rispetto delle norme di legge.

Il Consiglio è validamente riunito e in grado comunque di formare le proprie deliberazioni, anche in assenza di convocazione, quando siano presenti tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effetti, se nominati.

Articolo 28 - Presidente

Il Presidente e il vicepresidente sono eletti dal Consiglio di amministrazione, qualora non vi provveda l'assemblea.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice-presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura e a qual-

siasi titolo, rilasciandone liberatorie e quietanze.
Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giudizio.

Articolo 29 - Comitato esecutivo e altre deleghe di poteri

Il Consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo, composto dal Presidente, dal Vice-Presidente e da uno o più consiglieri, determinandone i compiti, i poteri ed i limiti.
Il Consiglio inoltre può istituire comitati tecnici, definendone i compiti e gli eventuali compensi.
Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni (ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c. e dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci), a uno o più dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
Almeno ogni tre mesi il Comitato esecutivo e gli altri organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.
Ai Direttori, ai procuratori e ai consiglieri delegati può essere attribuita, dal Consiglio, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina, la rappresentanza della Cooperativa.

Articolo 30 - Collegio sindacale: nomina e durata - compiti e poteri

Il Collegio sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea, purché in possesso dei requisiti di cui all'art 2397 del c.c. degli altri previsti dalla legge.
Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.
I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Essi sono rieleggibili.
La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
Il Collegio sindacale, purché composto integralmente da revisori contabili, esercita anche il controllo contabile.
I compiti e i doveri dei sindaci sono quelli analiticamente previsti e disciplinati nelle norme del c.c., agli articoli

2403 - 2403bis - 2404 - 2405 - 2406 - e 2407.
Qualora il Collegio sindacale assuma anche la funzione del controllo contabile, per lo svolgimento di tale mansione vale quanto indicato all'art. 31 del presente Statuto.

Articolo 31 - Controllo contabile

In assenza del Collegio sindacale, ovvero quando lo stesso non sia costituito integralmente da revisori contabili, qualora la legge lo preveda, o venga comunque deliberato dall'assemblea dei soci, il controllo contabile è svolto da un revisore contabile o da una società di revisione, iscritti nel registro istituito presso il ministero della giustizia.
Il Revisore contabile è nominato dall'assemblea dei soci e resta in carica per tre anni.
Il Revisore contabile:
- verifica con periodicità almeno trimestrale la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, se redatto.

Al Revisore contabile si applicano le disposizioni degli articoli 2409-bis e seguenti del c.c.

Articolo 32 - Limiti di compatibilità e di cumulo delle cariche e degli incarichi

La Cooperativa applica le seguenti limitazioni al cumulo delle cariche sociali e degli incarichi assegnabili agli amministratori:
1. la carica di Presidente della Cooperativa: non è cumulabile con la stessa carica in una delle società collegate, e/o controllate dalla Cooperativa - non è cumulabile con un mandato, una carica e/o incarico di tipo sindacale, politico o di rappresentanza di categoria - non è compatibile con l'assenza della qualità di socio cooperatore;
2. la carica di Amministratore: non è compatibile con l'assunzione di cariche formali in OO.SS. e di categoria (intendendosi per tali quelle esplicitamente previste nei rispettivi Statuti) - non è compatibile con l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con la Cooperativa.
3. per la carica di Sindaco: valgono le norme di compatibilità e i limiti previsti dalla legge.

Le limitazioni di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo sono derogabili con delibera di Assemblea, assunta su proposta del Consiglio di Amministrazione e con il consenso del Collegio sindacale, se nominato, con le maggioranze previste al penultimo comma dell'art. 23 dello Statuto.

Articolo 33 - Limiti alla durata delle cariche sociali

Ai sensi dell'art. 2383 del c.c., gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre eser-

cizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

TITOLO V - ESERCIZIO - BILANCIO - UTILI

Articolo 34 - Esercizio sociale - Bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea annuale dei soci per l'approvazione entro i termini indicati nel 2° comma dell'art. 20.

Il Bilancio deve essere trasmesso dagli amministratori al Collegio sindacale, se nominato, con la relazione e i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Il bilancio deve essere depositato in copia, insieme con le relazioni degli amministratori, del Revisore contabile (o del Collegio sindacale se ne fa le veci), nella sede della cooperativa durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché non sia approvato.

L'Assemblea che approva il bilancio, delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

1. a riserva legale, indivisibile fra i soci, nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
2. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;
3. a eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dalla legge 59/1992.

Essa potrà altresì stabilire, a norma dell'art. 12 della Legge 17 febbraio 1971 n. 127, l'istituzione di fondi di finanziamento con prestiti dei Soci;

4. a eventuali dividendi in misura non superiore al limite fissato per il rispetto dei requisiti di cui all'art. 2514 del c.c.

L'assemblea può in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Articolo 35 - Ristorni

I ristorni, quali quote economiche dell'esercizio da attri-

buire ai soci a conguaglio delle prestazioni mutualistiche loro dovute, possono riguardare esclusivamente le eccedenze economiche derivanti dalla gestione svolta nei loro confronti. L'organo di amministrazione ne determina l'ammontare in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni mutualistiche dei soci, secondo quanto previsto in apposito Regolamento, predisposto e approvato dal Consiglio di amministrazione, determinandone l'inserimento nel conto economico del bilancio da presentare all'approvazione dell'assemblea dei soci.
L'assemblea che approva la distribuzione dei ristorni, ne determina i corrispondenti termini e modalità scegliendo all'interno dei seguenti criteri:
- liquidazione diretta, integrale o rateizzata;
- aumento gratuito del capitale;
- offerta di strumenti finanziari diversi, previsti eventualmente dallo Statuto.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 36 - Controversie: clausola di conciliazione e arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:
1. tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e cooperativa, che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
2. le controversie relative alla validità delle delibere assembleari;
3. le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci.
Condizione di procedibilità del procedimento arbitrale di cui al presente articolo, è il preventivo esperimento di un tentativo di conciliazione della controversia ai sensi e per gli effetti degli articoli 38 e seguenti del D.lgs n. 5 del 17 gennaio 2003, presso l'organismo di conciliazione promosso da Confcooperative, ove costituito.
L'accettazione espressa delle clausole del presente articolo è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci, così come l'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore.
Gli arbitri di cui al comma 1, in numero massimo di tre, sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore, e sono nominati dalla camera arbitrale promossa dalla Confcooperative entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente.
La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra i soci è notificata alla cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs n. 5/03.

Gli arbitri decidono secondo diritto.
Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.
Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.
Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri, è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

Articolo 37 - Scioglimento e liquidazione

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.
In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, sarà devoluto nel seguente modo e ordine:
- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 legge 59/92.

Articolo 38 - Regolamenti

I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività sociale, saranno disciplinati da appositi Regolamenti, redatti dal Consiglio e approvati dall'Assemblea ordinaria dei soci, con le maggioranze ivi previste.
In particolare, uno specifico Regolamento Interno, redatto dal Consiglio e approvato dall'assemblea ordinaria, ma con le maggioranze di cui al penultimo comma dell'art. 23 dello statuto, dovrà in ogni caso regolare:
1. il funzionamento organizzativo e amministrativo della cooperativa;
2. le competenze e i criteri che dovranno informare la stesura e l'approvazione degli altri eventuali regolamenti;
3. la disciplina e le modalità del rapporto sociale dei soci appartenenti alla categoria speciale.

Articolo 39 - Norma finale

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, vale quanto indicato dal Titolo VI del codice civile.
Per quanto ancora non previsto, trovano applicazione, in quanto applicabili, le norme sulla società per azioni